



36621-19

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da:

GASTONE ANDREAZZA
ANDREA GENTILI
ALESSIO SCARCELLA
ANTONIO CORBO
UBALDA MACRI'

- Presidente -

- Relatore -

ACR
Sent. n. sez. 1915/2019
UP - 05/07/2019
R.G.N. 15812/2019

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 18/12/2018 della CORTE APPELLO di MILANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale GIUSEPPE CORASANITI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

udito il difensore presente, Avv. (omissis)

nei motivi di ricorso depositati, chiedendone l'accoglimento;

Stampa illeggibile

IL CANCELLIERE ESPERTO
Luana Mariani

, che insiste

4

by

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza 18.12.2018, la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza GUP/tribunale di Milano del 20.07.2018, appellata dal (omissis), che, in esito al giudizio abbreviato richiesto, lo aveva condannato alla pena di 3 anni ed 8 mesi di reclusione, oltre alle statuizioni accessorie ed a quelle civili, in quanto ritenuto colpevole dei reati di atti persecutori (art. 612-bis, cod. pen.), con esclusione delle condotte antecedenti al (omissis), nonché dei reati di percosse, violenza privata, violenza sessuale e diffamazione aggravata (capi b), c), e) ed f), contestati come commessi secondo le modalità esecutive e spazio – temporali meglio descritte nei singoli capi di imputazione.

2. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, iscritto all'Albo speciale previsto dall'art. 613, cod. proc. pen., articolando sette motivi di ricorso, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Deduce, con il primo motivo, vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'attendibilità della persona offesa nonché al travisamento del dato probatorio e alla violazione dell'articolo 6 CEDU.

In sintesi, la difesa sottolinea l'assenza di un percorso motivazionale valido in ordine alla valutazione di attendibilità della persona offesa data la mancanza di ss.ii.tt., certificazioni mediche, relazioni di servizio o anche meri principi di prova. La sentenza sembra quindi travisare il dato probatorio nella parte in cui evidenzia che le dichiarazioni della donna hanno trovato conferma nelle dichiarazioni dei terzi sentiti a SIT. Ed invero nessun altro se non il (omissis) è stato sentito nonostante la persona offesa nelle denunce indichi numerose persone. Il dato probatorio evidenziato in sentenza appare quindi non coincidente con l'attività di indagine e la persona offesa viene ritenuta credibile sulla base di evidenze ed elementi contraddittori.

2.2. Deduce, con il secondo motivo, violazione di legge in relazione all'art. 612-bis, cod. pen., in ordine alla condanna per il reato di atti persecutori di cui al capo a) della rubrica.

In sintesi, si sostiene che il giudice di primo grado ha escluso la sussistenza del reato ex articolo 612 bis per gli episodi verificatosi entro il (omissis) e la Corte di appello ha posto in essere una violazione di legge nella parte in cui ritiene

integrata tale fattispecie pur non essendo presente alcuna modificazione delle abitudini di vita. Del resto, dal compendio probatorio risulta la presenza di un messaggio vocale inviato dalla persona offesa all'imputato in cui si inquadra il rapporto che hanno i due ex fidanzati. Ed invero la donna parla di una nuova abitazione ove si sarebbe trasferita, segno di una progettualità comune tra le parti. Del resto, la Corte territoriale sul punto parla di mero rapporto amicale, ma questo esclude di per sé l'esistenza di una modificazione delle abitudini familiari che costituisce uno degli eventi richiesti dalla norma incriminatrice. Inoltre, la persona offesa non ha neppure allegato uno stato di timore o una modificazione delle sue abitudini (in tal senso viene richiamata Cass., Sez. V, 13 gennaio 2012 che conferma che per la configurabilità dell'articolo 612 bis sono necessarie condotte alternative e eventi disomogenei, alternativamente raffigurati quali un perdurante stato di ansia, un fondato timore per l'incolumità propria o di un congiunto e l'alterazione delle proprie abitudini, che devono essere oggetto di un rigoroso controllo).

2.3. Deduce, con il terzo motivo, vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al travisamento del dato probatorio in relazione del capo a) ed f) d'imputazione, nonché alla violazione dell'articolo 6 CEDU. In sintesi, la difesa sottolinea che la condotta ex articolo 612 bis c.p. è relativa al 3 febbraio 2018 ed è contestata anche con riferimento al reato di diffamazione attraverso l'invio di messaggi da un *account* riconducibile all'imputato creato il 2 maggio 2018. Tale data risulta però successiva alla commissione del reato e, pertanto, è evidente un travisamento del dato probatorio. Quindi l'unico episodio che residua è la condotta del (omissis), ma da sola, data l'assenza di reiterazione, essa non è idonea a configurare il reato di atti persecutori.

2.4. Deduce, con il quarto motivo, vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'attendibilità della persona offesa e al travisamento del dato probatorio in relazione al capo b) d'imputazione nonché in relazione alla violazione dell'articolo 6 CEDU.

In sintesi, in particolare, la difesa si riferisce ad un fatto avvenuto sulla superstrada (omissis). La persona offesa parla di un'azione violenta, una sorte di aggressione in auto a seguito della quale si sarebbero fermate spontaneamente due auto dei carabinieri e un'ambulanza. La Corte di appello per quanto attiene a tale episodio si limita a riportare quanto detto dalla querelante e non svolge alcun penetrante vaglio sulla sua attendibilità. Inoltre sul piano logico se si ammette, come i giudici di merito, che non è stata riscontrata alcuna emergenza questo implica che gli episodi non hanno alcuna rilevanza penale e l'unica prova è

costituita dal fatto che la persona offesa abbia riprodotto qualche *selfie* generico e senza data, al fine di corroborare la presenza di postumi che ben potrebbero essere una copia in bianco e nero di altre foto postate su *Facebook* in qualunque momento.

2.5. Deduce, con il quinto motivo, violazione di legge in ordine alla mancata applicazione del principio di specialità ex articolo 15 c.p. in relazione all'assorbimento del reato ex articolo 610 c.p. in quello di cui all'articolo 605 c.p. di cui al capo c) d'imputazione.

In sintesi, la difesa contesta il fatto che il (omissis) è stato assolto con sentenza definitiva dall'imputazione sub d) relativa al sequestro di persona e che la condotta di violenza privata è descritta come iniziale rispetto a quella sub d). Infatti nella prospettazione accusatoria essa costituisce la modalità attraverso la quale il sequestro di persona sarebbe stato portato ad esecuzione. In altre parole, la privazione della libertà sarebbe stata ottenuta attraverso la violenza o minaccia e il reato di violenza privata risulta assorbito dal reato di cui all'articolo 605 c.p. in virtù dell'articolo 15 c.p. (sul punto la difesa richiama Cass., sez. V, 23125/2011.) Il principio di assorbimento riguarderebbe quindi tutta la condotta considerata unitariamente e la pronuncia assolutoria dovrebbe seguire questo criterio.

2.6. Deduce, con il sesto motivo, vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'attendibilità della persona offesa in relazione al capo c) d'imputazione nonché in relazione alla violazione dell'articolo 6 CEDU.

In sintesi, secondo la difesa – che riporta il testo integrale delle dichiarazioni rese dalla teste (omissis), madre dell'imputato - il relativo passo motivazionale è apparente non avendo tenuto in considerazione quanto dichiarato dalla madre del ricorrente, e viola il principio di valutazione della versione della persona offesa che deve essere più penetrante.

2.7. Deduce, con il settimo motivo, vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'attendibilità della persona offesa in relazione al capo e) d'imputazione nonché in relazione alla violazione dell'articolo 6 CEDU.

In sintesi, la difesa si concentra sull'episodio di violenza sessuale avvenuto ad una festa di Capodanno durante un servizio di *catering* in cui lavoravano l'imputato e la persona offesa. Su tale episodio viene sentito il teste (omissis) che tuttavia racconta una vicenda è diversa. Egli infatti riferisce solo del fatto che il (omissis)

avrebbe tentato di abbassare i pantaloni della vittima e non delle palpazioni delle parti intime e la Corte, sul punto, ritiene ragionevole che la persona offesa abbia omesso i particolari più scabrosi. La difesa, tuttavia, ritiene che nel gesto non vi sia stato uno sfondo sessuale, ma un'azione nell'ambito di un litigio, sul punto citando Cass. sez. III, n. 5515/2016, e sostiene che la Corte abbia omesso di considerare il posto dove i fatti si sarebbero realizzati che è un posto pubblico, la tipologia di relazione tra le parti, il contesto di litigio ed il fatto che la condotta si sia concretizzata nel mero tentativo di abbassare i pantaloni descritto dal teste; la motivazione risulterebbe quindi apodittica, illogica e apparente e il percorso argomentativo nullo.

3. In data 13 giugno 2019 è stata depositata una memoria difensiva in cui, dopo aver richiamato integralmente i motivi di ricorso, la difesa ha prodotto parte dei *messaggi chat* e foto scambiati tra (omissis) e (omissis) i contenuti in un telefono sequestrato il 21 giugno 2018 e poi restituito alla madre dell'imputato nell'ottobre senza alcun approfondimento investigativo e senza che vi fosse possibilità per la difesa di conoscerne compiutamente il contenuto. Il materiale mostrerebbe che gli scambi e i contatti tra le parti vi sono sempre stati confermando così l'incompatibilità con le condotte di cui agli articoli 609 bis, 581, 610 e 612 c.p. Tali messaggi inoltre si collegherebbero al vocale già acquisito agli atti in cui la donna descriveva al (omissis) la sua nuova abitazione e la documentazione in esame è a tutti gli effetti una prova sopravvenuta valutabile ex articolo 603 c.p.p.

4. In data 3.07.2019, infine, la difesa di parte civile, nel preannunciare la propria mancata comparizione all'udienza di discussione odierna, ha rassegnato a mezzo fax le proprie conclusioni scritte, chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza, ivi comprese le statuizioni civili.

CONSIDERATO IN DIRITTO

5. Il ricorso è parzialmente fondato per le ragioni di cui si dirà oltre.

6. Deve, preliminarmente, evidenziarsi che quanto esposto nella memoria difensiva 13.06.2019 è inammissibile per un duplice motivo.

Anzitutto, perché in tema di ricorso per cassazione, l'adempimento dell'onere di autosufficienza relativo a tale specifico mezzo di impugnazione non può costituire lo strumento per introdurre nel giudizio di legittimità aspetti in fatto non dedotti tempestivamente davanti ai giudici del merito, come nel caso di specie, trattandosi

di documenti provenienti da un telefono sequestrato il 21.06.2018 e restituito in data 22.10.2018, prima che si concludesse il giudizio di appello, essendo stata la sentenza pronunciata in data 18.12.2018 (Sez. 2, n. 11519 del 13/01/2017 - dep. 09/03/2017, P.M. in proc. Brancato, Rv. 269686).

In secondo luogo, poiché è pacifico che nel giudizio di legittimità non è consentito al difensore dell'imputato di presentare nuovi documenti, dal momento che la Corte di Cassazione non deve mai procedere ad un esame degli atti, ma solo alla valutazione circa la esistenza della motivazione e della sua logicità. Possono conseguentemente essere introdotti solo quei documenti - non attinenti al merito, qualità invece rivestita dai documenti prodotti nel caso in esame - che l'interessato non fu in condizione di esibire nei precedenti gradi (circostanza che, come detto, è esclusa nel caso in esame) e dai quali può derivare l'applicazione dello "ius superveniens", di cause estintive o di disposizioni più favorevoli (tra le tante: Sez. 5, n.10382 del 09/06/1999 - dep. 01/09/1999, Calascibetta G., Rv. 214298; da ultimo, in senso conforme: Sez. 3, n. 27417 del 01/04/2014 - dep. 24/06/2014, C, Rv. 259188.

7. Il primo motivo è inammissibile.

Ed invero, in base alla costante giurisprudenza di questa Corte, è possibile porre le dichiarazioni della persona offesa, pur costituitasi parte civile, a fondamento della decisione a seguito di un attento vaglio di attendibilità intrinseca del racconto e di credibilità soggettiva del dichiarante, dato il particolare interesse economico che la parte civile dimostra di avere all'esito del procedimento a lei favorevole. Tale valutazione è suscettibile di vaglio in sede di legittimità solamente laddove non venga esemplificato *l'iter* logico seguito con criteri e risultati acquisiti: infatti il giudizio sull'attendibilità della persona offesa rappresenta una mera valutazione di fatto esperibile come tale solamente nei giudizi di merito.

Nel caso in esame la Corte di appello, con argomentazione del tutto immune dal denunciato vizio motivazionale, ritiene che il giudizio di attendibilità della persona offesa sia desumibile dalla linearità del suo narrato, dall'assenza di contraddizioni intrinseche e dall'assenza di animosità nei confronti dell'imputato per il quale la donna prova anche compassione dal momento che sa delle sue precarie condizioni di salute. Per quanto attiene ai riscontri estrinseci la Corte si riferisce alla testimonianza del (omissis) che ha confermato l'episodio di cui al capo e) ed ai numerosi riscontri documentali inequivoci attraverso i quali si comprende che *l'account* che divulgava messaggi offensivi, foto e video dovesse necessariamente appartenere all'imputato che lo aveva attivato il 2 maggio 2018. La motivazione della Corte

risulta pertanto logica e coerente e come tale non censurabile in sede di legittimità. Da qui l'inammissibilità del motivo.


8. Il secondo motivo è invece fondato.

Al fine di chiarire le ragioni di tale approdo valutativo, è utile operare una sintetica ricognizione della disciplina applicabile e della relativa esegesi giurisprudenziale sul punto. Orbene, l'art. 612 bis cod. pen. contempla un insieme di condotte persecutorie ripetute nel tempo che provocano un danno alla vittima, incidendo sulle sue abitudini di vita, generando un grave stato di ansia o di paura, o, ancora provocando timore per la propria incolumità o per quella di una persona cara. Esso è entrato a far parte dell'ordinamento penale italiano mediante il d.l. n. 11/2009 che ha introdotto all'art. 612-bis c.p. con il quale si è cercato di dare una risposta sanzionatoria appropriata alle condotte che fino al 2009 venivano inquadrare in altri meno gravi delitti che si erano dimostrati spesso inadeguate a garantire una tutela adeguata alle vittime a fronte di condotte illecite caratterizzate da maggiore gravità, sia per la reiterazione delle stesse, sia per i loro effetti negativi sulla sfera privata e familiare delle persone offese. Il reato di atti persecutori è un reato comune, anche se la casistica in astratto enucleabile mostra che spesso vi è un rapporto di natura affettiva, sentimentale o comunque qualificato che lega il soggetto agente alla vittima e può pertanto essere commesso da chiunque, anche da chi, dunque, non abbia alcun legame di sorta con la vittima, senza presupporre l'esistenza di interrelazioni soggettive specifiche (Cass. n. 24575/2012). Dalla collocazione nel capo XII tra i delitti contro la persona si evince il bene giuridico tutelato dal reato di atti persecutori che in primo luogo è rappresentato dalla libertà morale, intesa quale facoltà dell'individuo di autodeterminarsi. In secondo luogo, la fattispecie incriminatrice mira a tutelare gli ulteriori beni giuridici dell'incolumità individuale e della salute, nonché, secondo diverse tesi, la tranquillità psichica e la riservatezza dell'individuo, posto che ai fini della configurazione del reato è sufficiente che gli atti ritenuti persecutori abbiano un effetto destabilizzante della serenità, dell'equilibrio psicologico della vittima. In altre parole, la finalità perseguita dal legislatore del 2009 sarebbe quella di tutelare il soggetto da comportamenti che ne condizionino pesantemente la vita e la tranquillità personale, procurando ansie, preoccupazioni e paure, con il fine di garantire alla personalità dell'individuo l'isolamento da influenze perturbatrici.

Uno degli elementi costitutivi è la reiterazione delle condotte persecutorie idonee, alternativamente, a cagionare nella vittima uno degli eventi previsti dalla disposizione; si tratta quindi di un reato abituale per la cui configurabilità sono sufficienti anche due sole condotte di minaccia o molestia. E' inoltre un reato di evento a

struttura causale e non di mera condotta che si caratterizza, per la produzione di un evento di danno. In ordine alle conseguenze causate alla vittima dalle condotte persecutorie, quanto al "perdurante e grave stato di ansia o di paura", l'orientamento della giurisprudenza ritiene che, ai fini della sussistenza del reato de quo, non è necessario l'accertamento di uno stato patologico, essendo sufficiente che gli atti persecutori "abbiano avuto un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima, considerato che la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 612 bis c.p. non costituisce una duplicazione del reato di lesioni di cui all'articolo.582 c.p. Quanto al "fondato timore per l'incolumità", la giurisprudenza ha chiarito che ogni condotta, minacciosa o aggressiva, anche laddove rivolta verso cose e non verso la persona, può integrare il reato di atti persecutori, a patto che, per le modalità di attuazione e la cadenza temporale in cui si è sviluppata, sia idonea a cagionare concretamente uno dei tre eventi richiesti, alternativamente, dalla fattispecie incriminatrice. Per quanto concerne, infine, il riferimento all'alterazione delle "proprie abitudini di vita", deve intendersi, il complesso delle abitudini che normalmente una persona tiene nell'ambito familiare, sociale e lavorativo, e che la vittima è costretto a mutare a seguito dell'intrusione rappresentata dall'attività persecutoria. Ulteriore elemento costitutivo della fattispecie è rappresentato dal dolo generico, consistente nella volontà di porre in essere le condotte di minaccia e molestia descritte nella norma con la consapevolezza della loro idoneità a produrre taluno degli eventi parimenti descritti nella stessa; non è tuttavia necessaria una rappresentazione anticipata del risultato finale, essendo sufficiente la coscienza e la volontà delle singole condotte con la consapevolezza che ognuna di esse andrà ad aggiungersi alle precedenti formando un insieme di comportamenti offensivi. Per quanto attiene infine alla prova dell'evento, essa non può che essere ancorata ad elementi sintomatici del turbamento psicologico della vittima e pertanto assumono importanza, sia le dichiarazioni della stessa vittima del reato, sia i comportamenti conseguenti e successivi alla condotta posti in essere dall'agente e anche da quest'ultima, considerate sia in astratto che in concreto con riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata. In altre parole, l'effetto destabilizzante deve risultare in qualche modo oggettivamente rilevabile e non rimanere confinato nella mera percezione soggettiva della vittima del reato.

9. Tanto premesso in diritto, nel caso in esame la reiterazione delle condotte persecutorie risulterebbe per la Corte d'appello dimostrata non solo dalle dichiarazioni della persona offesa, ma anche da risultanze documentali. Per quanto attiene alla specifica doglianza, la Corte di appello sottolinea che la donna si era limitata a



riferire di aver trovato due possibili soluzioni per la nuova abitazione in cui trasferirsi e che dal tenore del messaggio emergeva una confidenza compatibile con il fatto che la donna non provava rancore per l'imputato, ma che era disposta a mantenere i contatti, in una logica di contenimento danni, purché al di fuori di una relazione ormai percepita come morbosa. Il rapporto amicale doveva essere pertanto letto in tale ottica.

Trattasi di motivazione che appare manifestamente illogica, in quanto attraverso tale percorso motivazionale la Corte non spiega come il "contesto semplicemente amicale" potesse conciliarsi con la asserita condotta di *stalking* di cui la stessa sarebbe stata vittima, essendo innegabile come l'invio del messaggio vocale inviato dalla p.o. all'imputato (e raccolto in sede di indagini difensive come da verbale depositato davanti al primo giudice in data 9.07.2018), proprio perché qualificato - in considerazione del suo tenore - dalla Corte d'appello quale "mera confidenza" mal potesse conciliarsi con alcuno degli eventi normativamente indicati dall'art. 612-bis, c.p.

Vero è, dalla lettura della sentenza di primo grado, che l'imputato fu anche destinatario di provvedimenti cautelari di aggravamento dovuti al fatto che le telefonate e le minacce sarebbero proseguite nel tempo in continuazione alla condotta ex articolo 612 bis, e ritenute indicative della volontà di prevaricazione ed inflizione di sofferenze, ma è indubbio che tali eventi riguardano episodi successivi al momento di cessazione della condotta illecita oggetto di contestazione (fino al (omissis)), donde non è possibile trarre da tali elementi utili elementi di prova a sostegno della configurabilità della condotta nel limitato periodo riconosciuto dai giudici di merito (dal (omissis) al (omissis)).

Del resto, per quanto attiene alla memoria difensiva, è opportuno sottolineare che il Tribunale di Milano ha escluso la configurabilità del reato di cui all'articolo 612 bis cod. pen. per tutte le condotte antecedenti al (omissis), data la circostanza della continua frequentazione tra le parti e alcuni dei messaggi prodotti sono antecedenti a tale data. Per quanto riguarda gli altri, la donna aveva dichiarato che nel periodo successivo all'uscita dal carcere era ancora coinvolta emotivamente e che aveva incontrato l'indagato e scambiato con lui messaggi fino al marzo 2018, momento in cui aveva deciso di interrompere i rapporti con lui. Il fatto che tutti i messaggi prodotti, del resto, ~~risultino~~ antecedenti a tale data, siano confermativi di quanto detto dalla persona offesa, rafforzando la valutazione della sua credibilità, non escludeva però la necessità per i giudici di appello di motivare in maniera logica circa la sussistenza degli elementi a sostegno della configurabi-

lità del delitto di atti persecutori, soprattutto laddove si consideri l'illogicità manifesta dell'argomento utilizzato dalla Corte territoriale a proposito del contenuto del messaggio vocale di cui si è fatto sopra cenno.

10. Il terzo motivo è invece inammissibile.

Ed invero, gli accertamenti in ordine alla riferibilità all'indagato degli indirizzi e-mail utilizzati per la spedizione dei messaggi sono collegati alle *e-mails* ricevute dalla persona offesa il (omissis) con contenuto lamentoso ed offensivo e non anche agli altri messaggi inviati. Da qui l'inammissibilità per manifesta infondatezza del motivo che, peraltro, si appalesa anche generico.

Ed infatti, è stato più volte affermato da questa Corte che dev'essere recepita ed applicata anche in sede penale la regola della cosiddetta "autosufficienza" del ricorso costantemente affermata, in relazione al disposto di cui all'art. 360, n. 5, cod.proc.civ., dalla giurisprudenza civile, con la conseguenza che, quando si lamenti la omessa valutazione o il travisamento del contenuto di specifici atti del processo penale, è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti medesimi (ovviamente nei limiti di quanto era già stato dedotto in sede di appello), dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, a meno che il "fumus" del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (Sez. F, n. 37368 del 13/09/2007 - dep. 11/10/2007, Torino, Rv. 237302), circostanza quest'ultima da escludersi nel caso in esame.

A ciò va peraltro aggiunto che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018 - dep. 05/02/2018, L e altro, Rv. 272018): nessuna di tale due ipotesi è riscontrabile, tuttavia, nel caso in esame.

11. Parimenti inammissibile è il quarto motivo.

Ed invero – rinviando, quanto alla credibilità della persona offesa, a quanto esposto a proposito del primo motivo di ricorso -, per quanto attiene all'episodio in esame, la Corte d'appello sottolinea che si era trattato di interventi non richiesti.

Ed invero la pattuglia si sarebbe fermata mentre passava per caso e avrebbe chiamato un'ambulanza, ma la donna avrebbe rifiutato il ricovero. L'iter logico della Corte appare dunque coerente e la ricostruzione verosimile, dato che sembra possibile che non sia stato steso nessun referto. Il motivo appare pertanto inammissibile. Da qui l'inammissibilità per manifesta infondatezza del motivo che, peraltro, si appalesa anche generico.

Ed infatti, è stato più volte affermato da questa Corte che dev'essere recepita ed applicata anche in sede penale la regola della cosiddetta "autosufficienza" del ricorso costantemente affermata, in relazione al disposto di cui all'art. 360, n. 5, cod.proc.civ., dalla giurisprudenza civile, con la conseguenza che, quando si lamenti la omessa valutazione o il travisamento del contenuto di specifici atti del processo penale, è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti medesimi (ovviamente nei limiti di quanto era già stato dedotto in sede di appello), dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, a meno che il "fumus" del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (Sez. F, n. 37368 del 13/09/2007 - dep. 11/10/2007, Torino, Rv. 237302), circostanza quest'ultima da escludersi nel caso in esame.

A ciò va peraltro aggiunto che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018 - dep. 05/02/2018, L e altro, Rv. 272018): nessuna di tale due ipotesi è riscontrabile, tuttavia, nel caso in esame.


12. Il quinto motivo è invece infondato.

Al fine di meglio chiare le ragioni di tale soluzione, devono essere sinteticamente richiamati i principi affermati da questa Corte con riferimento alla normativa evocata. Orbene, va preliminarmente ricordato che, a norma dell'articolo 15 c.p. "quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito". In altre parole, la norma risolve le situazioni in cui vi sia un concorso apparente di norme

che si ha quando più norme sembrano disciplinare un medesimo fatto, ma una sola di esse può effettivamente essere applicata al caso concreto. Tale disciplina si pone in antinomia rispetto al fenomeno del concorso di reati, in cui viceversa alla pluralità di fattispecie applicabili corrisponde effettivamente una pluralità di reati, persino se commessi con una sola azione od omissione. Il criterio di specialità è tuttavia applicabile a determinate condizioni ed invero la norma speciale deve contenere in sé tutti gli elementi costitutivi di una norma generale, con l'aggiunta tuttavia di un elemento specializzante, sempre nel presupposto che entrambe regolino la stessa materia. La specialità può essere *per aggiunta* nel caso in cui una norma descriva degli elementi specifici aggiuntivi rispetto all'altra ovvero *per specificazione* nell'ipotesi in cui una delle norme oggetto di conflitto abbia degli elementi che specificano ulteriormente elementi costitutivi presenti in entrambe le disposizioni.

Particolarmente discusso è poi il significato dell'espressione «stessa materia» che, per alcuni, implicherebbe anche un'identità di oggetto giuridico mentre, per altri, tale espressione richiama l'identità del fatto concreto. In realtà, dato il carattere estremamente restrittivo di tali tesi, secondo la dottrina maggioritaria è rilevante la sola presenza di un rapporto da genere a specie tra le fattispecie normative. Infatti, in base all'assunto delle Sez. Unite (sentenza n. 1235 del 19 gennaio 2011), in caso di concorso di norme penali che regolano la stessa materia, il criterio di specialità richiede che, ai fini della individuazione della disposizione prevalente, il presupposto della convergenza di norme può ritenersi integrato solo in presenza di un rapporto di continenza tra le norme stesse, alla cui verifica deve procedersi mediante il confronto strutturale tra le fattispecie astratte configurate e la comparazione degli elementi costitutivi che concorrono a definirle.

Il criterio prediletto per risolvere un concorso apparente di norme è quindi quello di specialità ovvero della prevalenza della norma speciale rispetto a quella generale. Si sono però sviluppati diversi orientamenti dottrinali su tale criterio. Invero per la dottrina monistica, di tale articolo l'interprete può avvalersi anche nelle ipotesi di specialità in concreto o bilaterale che si configura quando nessuna norma è speciale o generale, ma ciascuna è ad un tempo generale e speciale, perché entrambe presentano, accanto ad un nucleo di elementi comuni, elementi specifici ed elementi generici. Tuttavia, la maggioritaria dottrina pluralistica ritiene che accanto al principio di specialità devono considerarsi anche quello di sussidiarietà e quello della consunzione. In altre parole, la specialità si applica solo alle sole ipotesi in cui dal raffronto astratto tra le norme in concorso emerge che tutti gli elementi costitutivi di una fattispecie (generale) sono contenuti in altre fattispecie



(speciale), la quale ne contiene a sua volta di ulteriori c.d. specializzanti. Al contrario, nel caso di norme che prevedono un grado diverso di offesa al bene e l'offesa maggiore contiene quella minore si applica il principio di sussidiarietà che può operare in modo espresso o tacito. Un ulteriore criterio utilizzato dalla teoria pluralistica è quello *dell'assorbimento* che si ha nel caso in cui la realizzazione di un reato comporta la realizzazione di un'altra fattispecie criminosa il cui disvalore rimane, tuttavia, assorbito nel primo reato. Il principio di consunzione trova per lo più applicazione in relazione agli *ante factum* e *post factum* non punibili, ovvero quei reati che costituiscono la normale premessa o il logico sbocco di altri reati rappresentando rispettivamente il mezzo per commettere un reato più grave e quello per conseguire lo stato per il quale il reato più grave fu commesso, nei quali rimangono assorbiti.

13. Orbene, facendo coerente applicazione di tali principi al caso *sub iudice*, si richiama quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. 5, sentenza n. 12851 del 21/09/1999), secondo cui non è configurabile il delitto di violenza privata qualora la violenza (fisica o morale) sia stata usata per uno dei fini particolari previsti da altre ipotesi di reato, come il sequestro di persona, posto che il reato di cui all'art. 610 cod. pen., avente carattere sussidiario, non è applicabile se il fatto ricade sotto altro titolo delittuoso specificamente previsto dalla legge. In altre parole, non si configura la violenza privata quando questa è stata direttamente o indirettamente utilizzata per dei fini previsti da altre ipotesi di reato. Pertanto, nel caso in esame, è indubbia la possibilità di utilizzare il principio di assorbimento con consequenziale applicazione della pena prevista per il reato più grave.

Tuttavia, da un lato, la Corte territoriale chiarisce che l'assorbimento opera solo quando la violenza è strumentale al mantenimento della privazione della libertà di movimento ma non quando il reato di sequestro di persona risulta escluso. Dall'altro, è indubbio dalla stessa disamina dei fatti oggetto dell'imputazione sub c), che gli stessi solo in parte fossero strumentali alla privazione della libertà personale della vittima (il riferimento è al primo episodio relativo allo "strappo" delle chiavi dell'auto e alla richiesta minacciosa di trascorrere tutta la notte con l'imputato ove avesse voluto indietro le chiavi, obbligandola a tornare nel suo appartamento al fine di porre in essere la condotta sub d), laddove invece gli altri fatti oggetto di contestazione (il riferimento è al secondo episodio, quello in cui l'imputato aveva sferrato una serie di pugni alla vittima all'altezza della schiena, obbligandola ad inginocchiarsi ai suoi piedi ed a ripetere la frase "hai ragione, ti ho tradito, sono una puttana") risultano sganciati e non direttamente strumentali al fine di privarla

della libertà personale. La stessa giurisprudenza di legittimità, infatti, ha puntualizzato che non è configurabile il delitto di violenza privata allorquando gli atti di violenza non siano diretti a costringere la vittima ad un "pati", ma siano essi stessi produttivi dell'effetto lesivo, senza alcuna fase intermedia di coartazione della libertà di determinazione della persona offesa (Sez. 5, n. 10132 del 05/02/2018 - dep. 06/03/2018, Ippolito e altro, Rv. 272796).

Ne discende, pertanto, che in tutti i casi in cui tale rapporto strumentale tra la condotta costituente il delitto di violenza privata e quello di sequestro di persona venga a mancare, il reato di cui all'art. 610 cod. pen. riacquista la sua autonomia, e ben può ritenersi integrato come avvenuto nel caso di specie.

Da qui l'infondatezza del motivo.

14. Il sesto motivo è inammissibile.

Ed invero, la motivazione sul punto della credibilità del racconto della persona offesa non può essere tacciato di apparenza. La Corte territoriale, attraverso una ricostruzione logica, esemplifica le motivazioni per le quali appare assolutamente attendibile la versione in esame. Infatti, è la stessa (omissis) che riferisce della presenza della madre dell'imputato sul luogo dell'aggressione e, inoltre, correttamente la Corte ritiene che le dichiarazioni di quest'ultima, in cui nega di aver assistito ai pugni e ai calci e sottolinea solo che il figlio era molto arrabbiato, potrebbero essere un tentativo di non nuocere al figlio. La difesa, peraltro, dimentica che la nuova formulazione dell'art. 606. lett. e) cod. proc. pen., che in ragione delle modifiche apportate dall'art. 8 L. n. 46 del 2006 consente il riferimento agli "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame" per la deduzione dei vizi della motivazione, riguarda sì anche gli atti a contenuto probatorio ed introduce un nuovo vizio definibile come "travisamento della prova", consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, accomunate tuttavia dalla necessità che il dato probatorio, travisato o omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica (Sez. 2, n. 13994 del 23/03/2006 - dep. 20/04/2006, P.M. in proc. Napoli, Rv. 233460): decisività di cui non vi è traccia nel caso in esame.

Da qui l'inammissibilità del motivo per manifesta infondatezza.

15. Anche il settimo motivo è inammissibile.

Ed invero, attraverso le doglianze sviluppate nel motivo di ricorso, la difesa tenta di fornire una ricostruzione alternativa della vicenda, inammissibile in sede di legittimità in caso di motivazione logica e coerente. Invero, la Corte di appello ricostruisce in modo logico e lineare la vicenda, evidenziando come la persona offesa

si era limitata ad evitare di raccontare i particolari più scabrosi al testimone, ma che questo non inficiava in alcun modo la credibilità del racconto che nella sostanza risulta sovrapponibile a quello del (omissis). Per quanto attiene, inoltre, alla natura sessuale degli atti descritti dalla persona offesa è opportuno sottolineare che qualsiasi intrusione violenta nella sfera sessuale di un soggetto (tra le quali devono essere ricomprese anche la costrizione al denudamento e il tocco e palpeggiamento, anche se avvenuta "*ioci causa*" o con finalità di irrisione della vittima), travalica il mero atto di violenza privata e si qualifica come atto sessuale punibile ai sensi dell'art. 609 bis cod. pen. (in questo senso: Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20927 del 04/03/2009; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1709 del 01/07/2014).

Non v'è alcun dubbio pertanto circa la configurabilità del reato in esame, dato che nel caso di specie l'imputato, dopo aver abbassato i pantaloni della vittima, aveva iniziato a compiere dei palpeggiamenti. Né peraltro ha pregio il richiamo alle dichiarazioni del teste (omissis) ed all'asserito contrasto con quanto dichiarato dalla donna in relazione alla vicenda in esame. La difesa, sul punto, mostra di non tener conto del costante orientamento giurisprudenziale secondo cui non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017 - dep. 13/11/2017, D'Ippedico e altro, Rv. 271623).

Da qui, dunque, l'inammissibilità per manifesta infondatezza del motivo.

16. L'impugnata sentenza deve, conclusivamente, essere annullata, limitatamente al reato di cui all'art. 612-bis, c.p., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano, dovendo, nel resto, il ricorso essere rigettato.

17. Quanto, infine, alle statuizioni civili, non ricorrono le condizioni per la liquidazione delle spese processuali alla parte civile.

Ed invero, la parte civile ha diritto ad ottenerne la liquidazione, senza che sia necessario che abbia presentato apposita nota spese ai sensi dell'art. 153 disp. att. cod. proc. pen., solo qualora abbia formulato richiesta di condanna della controparte alla rifusione (da ultimo: Sez. 4, n. 2311 del 05/12/2018 - dep. 18/01/2019, Grasso, Rv. 274957), circostanza, nel caso di specie, non ravvisabile, essendosi limitato il patrono di parte civile alla sola richiesta di conferma della sentenza impugnata, ivi comprese le statuizioni civili, ma non anche a richiedere la liquidazione delle spese, come desumibile chiaramente dalla precisazione che la

mancata comparizione all'udienza odierna è determinata dal "fine di contenere i costi sostenuti dalla parte civile per l'espletamento dell'attività difensiva nell'ambito del presente procedimento".

18. Segue *ex lege* l'oscuramento dei dati attesa la tipologia di reato contestato.


P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui all'art. 612-bis, c.p., e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano. Rigetta nel resto il ricorso e dichiara irrevocabile la sentenza impugnata quanto all'affermazione di responsabilità in ordine ai residui reati.

Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 5 luglio 2019


Il Consigliere estensore

Alessio Scarcella



Il Presidente

Gastone Andreazza



Dispone, a norma dell'art. 52 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che - a tutela dei diritti o della dignità degli interessati - sia apposta a cura della cancelleria, sull'originale della sentenza, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi degli interessati riportati sulla sentenza.

Il Presidente

Gastone Andreazza

